

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMUNICATO UFFICIALE n° 5 del 22 dicembre 2021

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

RICORSO: ASD Gan

CALCIO a 7 Open Eccellenza

Gara: Fortes - Gan del 12 dicembre 2021

Comunicato Ufficiale n. 9 del 15 dicembre 2021

Con ricorso regolarmente presentato la società Gan ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 9 pubblicato in data 12 dicembre 2021 ha inflitto n. 3 giornate di squalifica al giocatore Mattia Bulega *“per essersi spintonato con un avversario ed aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dello stesso”*.

La ricorrente chiede la revoca, o comunque la riduzione, della squalifica inflitta al proprio giocatore, rilevando al contrario come sia stato proprio quest'ultimo, dopo un normale fallo di gioco, ad essere stato aggredito dal giocatore avversario, che a seguito del fallo subito spintonava il primo.

Esaminati gli atti ufficiali, richiesto il DDG ad un supplemento del rapporto di gara, questa Commissione ritiene che il ricorso della società Gan debba trovare, pur parziale, accoglimento.

L'istruttoria ha infatti confermato che il giocatore Bulega, dopo aver commesso un fallo di gioco nei confronti del giocatore avversario, sia stato da quest'ultimo spinto e che, a seguito di tale gesto, abbia proferito parole offensive determinate dalla condotta dell'avversario.

Tale reazione, peraltro semplicemente verbale e limitata a poche parole, deve peraltro essere inserita all'interno di un clima di vera e propria ostilità da parte dei sostenitori della squadra di casa, che per tutta la durata dell'incontro, hanno continuato a insultare e offendere i giocatori della squadra ospite.

Va detto che nel proprio referto il DDG offre puntuale e dettagliata descrizione di quanto accaduto e che la narrazione della ricorrente ha trovato conferma nel successivo approfondimento svolto dalla presente Commissione. Per tali motivi si ritiene che la squalifica inflitta al giocatore Bulega debba essere certamente ridotta rispetto alle tre giornate inflitte

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi:

1. accoglie il ricorso proposto dalla Società ASD Gan riducendo da tre (3) a una (1) le giornate di squalifiche al giocatore Bulega per i motivi di cui sopra
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Milano, 22 dicembre 2021